REGOLAMENTO (CE) N. 178/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1998

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originarie dell'India e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/92 [2], in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quando segue:

A. PROCEDURA

(1) Nell'aprile 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina ed ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 1997 dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) per conto dei produttori comunitari che rappresentano la produzione comunitaria complessiva di permanganato di potassio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping in relazione a detto prodotto e al notevole pregiudizio che ne derivava, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimneto ai produttori, ai produttori/esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti dei paesi esportatori e al denunziante e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4) Alcuni produttori/esportatori dei paesi interessati, nonché i produttori, gli utilizzatori e gli importatori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne fanno richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.

(5) La Commissione ha inviato questioni a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai produttori comunitari denunzianti, da una società indiana, da una società ucraina e da una società statunitense (gli Stati Uniti erano stati inizialmente proposti quale possibile paese analogo per l'Ucraina). La Commissione ha altresì ricevuto risposte da importatori non collegati nella Comunità, una delle quali è stata ritenuta completa e significativa.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti imprese:

a) *Produttori comunitari:*

— Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Bitterfeld, Germania,

— Industrial Química del Nalón, Oviedo, Spagna;

b) *Produttori/esportatori nei paesi esportatori:*

India

— Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

c) *Produttore avente sede negli Stati Uniti, paese inizialmente proposto come paese analogo:*

— Carus Chemical Company, Peru, Illinois.

(7) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 1996 e il 31 marzo 1997 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta»), mentre il periodo considerato per determinare il pregiudizio e l'interesse comunitario va dal 1° gennaio 1992 al termine del periodo dell'inchiesta (in appresso denominato «il periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Il prodotto in esame è il permanganato di potassio, la cui formula chimica è $KMnO_4$, classificato al codice NC 2841 61 00.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU C 130 del 26. 4. 1997, pag. 4.

Il permanganato di potassio è un composto di manganese, potassio e ossigeno la cui fabbricazione richiede due materie prime di base: idrossido di potassio (KOH) e biossido di manganese o pirolusite minerale (MnO_2). Il prodotto è disponibile in tre qualità: tecnica (con un tenore di $KMnO_4$ compreso tra il 97 e il 98 %, sotto forma di polvere cristallina), «free-flowing» (contenente un antiagglomerante) e farmaceutica (con un tenore minimo di $KMnO_4$ del 99 %, sotto forma di cristalli). Tali diverse qualità vengono in appresso denominate «tipi di prodotto».

Tutte le qualità sono ottenute con lo stesso processo produttivo e mostrano le stesse proprietà chimiche di base. Si è pertanto concluso che, ai fini della presente inchiesta, le diverse qualità devono essere considerate un unico prodotto.

Il permanganato di potassio viene utilizzato principalmente nel trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, nella produzione e nella lavorazione di prodotti chimici, nell'acquacoltura, per l'affinazione e per la pulitura delle superfici dei metalli, come disinfettante nell'agricoltura e in veterinaria, per la depurazione dei gas di combustione e la deodorazione dei gas di processo, per il candeggio e trattamenti speciali nell'industria tessile, la decontaminazione radioattiva, la pulitura dei motori delle turbine a gas e per la depurazione dell'aria dei sottomarini.

2. **Prodotto simile**

(9) La Commissione ha constatato che il permanganato di potassio prodotto e venduto sul mercato interno indiano, quello esportato nella Comunità dai paesi interessati e quello prodotto e venduto sul mercato comunitario dall'industria comunitaria presentavano effettivamente le stesse caratteristiche fisiche e venivano utilizzati per gli stessi impieghi di base e dovevano pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»).

C. **DUMPING**

1. **Valore normale**

a) *India*

(10) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite sul mercato interno fossero rappresentative, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. A tale riguardo, per il solo produttore che ha collaborato, si è accertato che le vendite complessive sul mercato interno del prodotto in esame rappresentavano più del 5 % del volume delle vendite per l'esportazione nella Comunità.

(11) La Commissione ha quindi esaminato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto fossero pari o superiori al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto esportato nella Comunità.

Avendo accertato che le vendite di entrambi i tipi di prodotto erano rappresentative, la Commissione ha quindi esaminato se fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per un tipo di prodotto, per il quale il volume delle vendite sotto i costi di produzione era inferiore al 20 % delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per l'altro tipo di prodotto, per il quale il volume delle operazioni in perdita era pari o superiore al 20 %, ma non superiore al 90 % delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le restanti vendite remunerative sul mercato interno.

b) *Ucraina*

1. Paese analogo

(12) Poiché l'Ucraina è considerato un paese non retto da un'economia di mercato, si è dovuto selezionare un paese analogo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. L'avviso di apertura specificava che a tale scopo erano stati presi in considerazione l'India e gli Stati Uniti. Nessuna osservazione è pervenuta, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura, da parte delle autorità ucraine o da eventuali parti interessate.

Nel corso dell'inchiesta, tuttavia, è apparso evidente che il livello di collaborazione offerto dal produttore statunitense non era sufficiente per consentire alla Commissione di verificare adeguatamente il livello dei prezzi pagati sul mercato statunitense e i costi di produzione. Di conseguenza, la Commissione ha esaminato l'opportunità di utilizzare l'India quale paese analogo più appropriato. L'inchiesta ha accertato che l'India presenta caratteristiche più simili a quelle dell'Ucraina per quanto riguarda il processo produttivo e il volume di produzione. La Commissione ha ritenuto quindi che in questo caso l'India rappresentasse la scelta più ragionevole quale paese analogo, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2. Valore normale

(13) Per i motivi suesposti, si è determinato il valore normale sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno dal produttore indiano.

L'inchiesta ha accertato che le vendite interne in India rappresentavano più del 5 % del totale delle esportazioni ucraine nella Comunità, sia in termini complessivi sia rispetto al solo tipo di prodotto esportato dall'Ucraina nella Comunità.

(14) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha quindi esaminato se, per il tipo di prodotto in questione, fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali. Poiché è stato accertato che il volume delle operazioni in perdita era pari o superiore al 20 %, ma non superiore al 90 % delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le restanti vendite remunerative sul mercato interno.

2. **Prezzo all'esportazione**

a) *India*

(15) Poiché il produttore/esportatore ha effettuato vendite all'esportazione nella Comunità direttamente ad importatori indipendenti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti.

b) *Ucraina*

(16) L'inchiesta ha accertato che le esportazioni della società ucraina che ha collaborato sono state effettuate direttamente ad un importatore indipendente nella Comunità. Di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(17) Poiché dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dall'esportatore ucraino che ha collaborato e le statistiche Eurostat è emerso che le esportazioni effettuate dalla suddetta società rappresentavano la quasi totalità di quelle riportate da Eurostat, tali esportazioni sono state considerate rappresentative del totale delle esportazioni ucraine del prodotto interessato nella Comunità.

3. **Confronto**

(18) Per poter effettuare un congruo confronto, si è tenuto debitamente conto, tramite opportuni adeguamenti, delle differenze per cui si è sostenuto e dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base sono quindi state effettuate detrazioni per le differenze inerenti a spese di imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, imposte indirette e oneri all'importazione, costo dei crediti e commissioni.

(19) Poiché il prodotto in esame viene venduto sul mercato interno indiano sia in fusti, sia in sacchi, mentre tutte le vendite all'esportazione sono effettuate in fusti, si è deciso di adeguare il valore normale al fine di sottrarne tutti i costi di imballaggio, in modo che detto valore normale possa basarsi sul totale delle vendite interne del prodotto in esame.

(20) Il produttore/esportatore indiano ha chiesto un adeguamento per i costi del trasporto interno, che comprendeva i costi sostenuti dalla società per il trasporto del prodotto da uno degli stabilimenti ad un magazzino. La richiesta non ha potuto essere accolta in quanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, si può concedere un adeguamento soltanto per i costi sostenuti per il trasporto del prodotto in esame dalla sede dell'esportatore ad un acquirente indipendente. Nel caso in oggetto, lo stabilimento e il magazzino possono essere considerati parti della stessa entità giuridica ed economica e il magazzino può essere considerato un'estensione del limite della fabbrica.

(21) Il produttore/esportatore indiano ha inoltre chiesto un adeguamento per il costo dei crediti relativi alle vendite sul mercato interno, precisando che doveva essere utilizzata la data del pagamento effettivo. La richiesta è stata respinta in quanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base, si può concedere un adeguamento unicamente per il numero di giorni concordato al momento della vendita, poiché si può ritenere che soltanto i costi relativi a tale periodo abbiano influenzato la decisione dell'esportatore.

(22) La società indiana ha chiesto altresì un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, affermando di aver venduto quantitativi diversi a differenti tipi di clienti. Tuttavia, l'impresa non ha potuto dimostrare l'esistenza di costanti e specifiche differenze nelle funzioni e nei prezzi per tali diversi stadi commerciali sul mercato interno indiano. Alla luce di quanto sopra, non si è perciò concesso alcun adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale.

(23) Il produttore/esportatore ucraino ha chiesto adeguamenti sia per il costo dei crediti sia per lo stadio commerciale, l'uno e l'altro collegati allo specifico accordo tra la suddetta società e il suo importatore esclusivo nella Comunità. Non è stato possibile accordare l'effettivo adeguamento richiesto per il costo dei crediti, in quanto non vi era alcuna prova di un'eventuale influenza sui prezzi applicati.

L'adeguamento relativo allo stadio commerciale era stato richiesto in quanto il suddetto importatore finanzia l'acquisto di materie prime e paga anticipatamente le consegne. Non si è potuta accogliere la richiesta, dato che il prezzo all'esportazione si riferiva allo stesso stadio commerciale del valore normale utilizzato per il confronto.

4. **Margine di dumping**

1. Metodologia generale

(24) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

2. Margine di dumping

a) *India*

(25) Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria era il seguente:

— Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai 6,8 %

Poiché si ritiene che tale società rappresenti il 100 % della produzione indiana del prodotto in esame, anche il margine di dumping provvisorio residuo è stato fissato al 6,8 %.

b) *Ucraina*

(26) Per il produttore/esportatore ucraino, si è effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale a livello fob franco frontiera indiana con la media ponderata dei suoi prezzi all'esportazione a livello fob franco frontiera ucraina, allo stesso stadio commerciale.

Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è stato provvisoriamente fissato al 40,4 %.

D. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(27) I due produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano la totalità della produzione comunitaria di permanganato di potassio. Poiché nessuno dei due ha importato il prodotto in esame dall'India o dall'Ucraina, né è collegato ad alcuno dei produttori dei paesi interessati, essi costituiscono l'industria comunitaria, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

E. **PREGIUDIZIO**

1. **Osservazione preliminare**

(28) Successivamente a un riesame in vista della scadenza, il regolamento (CE) n. 2819/94 del Consiglio, del 17 novembre 1994, ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originarie della Repubblica popolare cinese [1].

A questo riguardo, il fatto che l'industria comunitaria stia ancora riprendendosi dagli effetti del dumping registrato in passato è stato, tra i fattori di cui occorre tenere conto a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, uno di quelli per i quali si sono riscontrate notevoli ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria nel periodo esaminato.

2. **Raccolta dei dati relativi al pregiudizio**

(29) La Commissione ha chiesto e ottenuto dalle due imprese denunzianti informazioni che le hanno consentito di determinare vari indicatori del pregiudizio. Si noti, tuttavia, che uno dei produttori comunitari è l'unico centro di produzione rimasto dell'ex Kombinat Bitterfeld e che la sua privatizzazione è ancora in corso. Data la situazione particolare di tale produttore comunitario, quindi, si è ritenuto opportuno non tener conto di alcuna informazione che potesse risentirne, in particolare quelle relative ai suoi costi di produzione e alla sua redditività.

3. **Consumo complessivo nel mercato comunitario**

(30) Nel calcolare il consumo complessivo apparente di permanganato di potassio, la Commissione ha sommato:

— il volume totale delle vendite nella Comunità dei due produttori comunitari del prodotto in esame e

— il totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame da tutti i paesi terzi, ivi comprese l'India e l'Ucraina.

(31) Per calcolare, per l'intero periodo esaminato (1992 — marzo 1997), dati coerenti che coprissero la Comunità ampliata a 15 paesi, per le importazioni totali ci si è basati sulle relative statistiche di Eurostat corrispondenti al codice NC 2841 61 00, combinandole con le statistiche nazionali dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per il periodo precedente alla loro adesione alla Comunità.

Calcolato in questo modo, il consumo complessivo apparente di permanganato di potassio nella Comunità è aumentato dalle 3 087 t del 1992 alle 3 147 del periodo dell'inchiesta, registrando dunque un modesto aumento del 2 %.

4. **Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping**

(32) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse giustificato, nel presente procedimento antidumping, il cumulo delle importazioni dai due paesi in esame.

[1] GU L 298 del 19. 11. 1994, pag. 32.

A tale proposito si noti che:

— il volume complessivo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dell'India è aumentato da 278 t (1992) a 400 t (nel periodo dell'inchiesta), con un incremento della quota di mercato dal 9 % al 12,7 % nello stesso periodo.

— il volume complessivo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dell'Ucraina è aumentato da 0 t (1992) a 176 t (nel periodo dell'inchiesta), pari a una quota di mercato del 5,6 % nel periodo dell'inchiesta.

Nel periodo dell'inchiesta, quindi, i singoli volumi di importazioni dall'India e dall'Ucraina e le relative quote di mercato, rispettivamente del 12,7 e del 5,6 %, non sono stati trascurabili. Per entrambi i paesi, inoltre, sono stati accertati margini di dumping non irrilevanti.

(33) Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra le importazioni dai due paesi, alcune parti hanno sostenuto che, date le differenze tra tali condizioni e in particolare tra i livelli di sottoquotazione dei prezzi, l'impatto delle importazioni dall'India e dall'Ucraina non doveva essere valutato cumulativamente.

Dall'inchiesta non sono tuttavia emerse significative differenze qualitative tra i prodotti indiani e ucraini, che erano venduti agli stessi clienti tramite canali commerciali analoghi. Inoltre, la politica dei prezzi degli esportatori dei due paesi, quale emerge dai livelli di sottoquotazione dei prezzi, era comparabile alla luce dei significativi margini di sottoquotazione. Si è ritenuto pertanto che le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario tra il permanganato di potassio importato rispettivamente dall'India e dall'Ucraina e tra il permanganato di potassio importato da entrambi i paesi e quello prodotto nella Comunità fossero simili.

(34) Date queste premesse, la Commissione è giunta alla conclusione che i requisiti specificati all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatti e che l'effetto delle importazioni oggetto di dumping da entrambi i paesi dovesse essere valutato cumulativamente ai fini dell'analisi del pregiudizio.

5. **Volume e quota di mercato cumulativi delle importazioni oggetto di dumping**

(35) Il volume complessivo delle importazioni dall'India e dall'Ucraina sommate assieme è salito dalle 278 t del 1992 alle 576 t del periodo dell'inchiesta, con un aumento del 107 %, corrispondente al raddoppio della quota di mercato combinata, che è passata dal 9 % al 18,3 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

6. **Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione**

(36) Dai dati aggregati di Eurostat e degli Istituti nazionali di statistica dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è emerso che il prezzo all'importazione del permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina è diminuito del 12 % tra il 1992 e il 1995 ed è quindi aumentato del 9 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, registrando dunque un calo complessivo del 3 % per l'intero periodo in esame.

(37) Per il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha messo a confronto i prezzi dei produttori comunitari con quelli degli esportatori indiani e ucraini allo stesso stadio commerciale. Questi ultimi dati si basavano sui dati relativi alle vendite corretti per tener conto dei dazi doganali pagati e delle spese sostenute per il carico e l'immagazzinamento.

I prezzi dei produttori comunitari sono stati corretti al livello franco fabbrica detraendo i costi di trasporto e assicurazione e fissati a stadi commerciali ritenuti comparabili a quelli delle importazioni dall'India e dall'Ucraina, detraendo il costo dei crediti.

(38) Dai risultati del confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dei produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta, sono emersi significativi margini di sottoquotazione, mediamente pari al 26 % per l'Ucraina e all'8,4 % per l'India.

7. **Situazione dell'industria comunitaria**

a) *Produzione*

(39) La produzione del prodotto in esame ha registrato delle fluttuazioni nel periodo in esame. Dette fluttuazioni, derivanti da una serie di avvenimenti eccezionali, hanno provocato distorsioni che si sono ripercosse sulle tendenze del periodo in esame:

— la produzione di una delle imprese, che produce permanganato di potassio e altri prodotti, è stata nulla nel 1992 ed è durata per solo tre mesi nel 1993 a causa delle pressioni esercitate dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Nel corso di questi due anni, tuttavia, l'impresa ha continuato a vendere attingendo alle scorte di magazzino;

— a seguito di una siccità che ha colpito la Spagna meridionale, nel 1995 si è registrato nel mercato spagnolo un consumo di permanganato di potassio molto superiore al normale.

(40) Complessivamente, la produzione del prodotto in questione da parte dell'industria comunitaria è aumentata, passando dalle 1 688 t del 1992 alle 3 141 t del periodo dell'inchiesta, con un incremento dell'86 %. Metà di tale incremento si può attribuire alle vendite a mercati di esportazione al di fuori della Comunità, con quantitativi che vanno dalle 161 t esportate nel 1992 alle 837 t del periodo dell'inchiesta, pari al 27 % del quantitativo totale venduto in quel periodo.

b) *Tasso di utilizzo della capacità produttiva*

(41) Data l'irregolarità della produzione sopra accennata, che ha determinato un valore di partenza estremamente basso, il tasso di utilizzo della capacità produttiva è aumentato dal 22,5 % al 41,9 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

c) *Volume delle vendite*

(42) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato dalle 1 812 t del 1992 alle 2 301 t del periodo dell'inchiesta, pari a un incremento del 26 %.

d) *Quota di mercato*

(43) Dal confronto tra il volume delle vendite nella Comunità e il consumo comunitario apparente è emerso che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è passata dal 58,7 % del 1992 al 71,3 % del 1995, per scendere al 67 % nel 1996 e risalire ancora al 73 % nel periodo dell'inchiesta.

e) *Depressione dei prezzi*

(44) Si noti che, fatta eccezione per la Spagna, in cui si utilizzavano listini dei prezzi, le vendite di permanganato di potassio sono effettuate a pronti e pertanto i prezzi praticati ai distributori variano nel corso dell'anno a seconda delle condizioni di mercato.

A tale riguardo, il prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria è diminuito del 10 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. È bene sottolineare che tale decremento era già avvenuto nel 1994, quando sono state istituite misure nei confronti della Repubblica popolare cinese. Dopo l'imposizione dei dazi antidumping sulle importazioni dalla Cina, comunque, i produttori comunitari non sono più riusciti a ristabilire i precedenti livelli dei prezzi.

f) *Redditività*

(45) La redditività complessiva del prodotto in esame sul mercato comunitario è stata irregolare. Nonostante il successo ottenuto dai suoi sforzi volti a ridurre i costi di produzione, il produttore comunitario i cui dati sono stati utilizzati per valutare la redditività ha registrato delle perdite dal 1992 al periodo dell'inchiesta.

(46) La tendenza ha registrato un miglioramento tra il 1992 e il 1995, con perdite che andavano da un indicatore − 100 nel 1992 a un indicatore − 6 nel 1995. Tale risultato è stato ottenuto grazie alla riduzione del 16 % dei costi di produzione consentita da un migliore utilizzo della capacità produttiva. La situazione del 1995 è stata il risultato, come già segnalato, di circostanze climatiche eccezionali che hanno portato a un significativo incremento dei quantitativi venduti. Nel 1996 e durante il periodo dell'inchiesta, però, la situazione si è nuovamente deteriorata, con un indice di perdite (1992 = − 100) rispettivamente di − 53 e − 75.

g) *Occupazione*

(47) L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita dell'8 % dal 1992 al periodo dell'inchiesta in termini di ore effettivamente lavorate. È bene sottolineare che più dell'80 % del personale impiegato era costituito da addetti alla produzione che, nel caso di un produttore comunitario, lavoravano anche alla fabbricazione di altri prodotti nei periodi di bassa attività del permanganato di potassio. È probabile dunque che, senza tale flessibilità, la situazione nella Comunità si sarebbe tradotta in un maggior numero di licenziamenti in aree geografiche in cui Germania e Spagna registrano altri tassi di disoccupazione.

h) *Investimenti*

(48) Gli investimenti, espressi in percentuale del giro d'affari complessivo, sono saliti dal 4,3 % del 1992 al 5,7 % nel periodo dell'inchiesta.

8. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(49) L'industria comunitaria ha dovuto far fronte agli effetti del dumping sin dall'inizio del periodo in esame, prima a causa delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e poi per le importazioni dall'India e dell'Ucraina. Stando così le cose, le pressioni esercitate sui prezzi dell'industria comunitaria, che sono diminuiti del 10 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, hanno portato al persistere di una situazione finanziaria di debolezza.

La depressione dei prezzi ha impedito una ripresa dagli effetti del dumping avvenuto in passato e la situazione finanziaria, per quanto leggermente migliorata, è rimasta negativa.

(50) Alla luce dell'analisi precedente, la Commissione ritiene che, nel complesso, concreti elementi di prova abbiano dimostrato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio che si può considerare grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

(51) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dall'India e dall'Ucraina e se altri fattori abbiano causato tale pregiudizio o vi abbiano contribuito.

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(52) Nell'esaminare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si è riscontrato che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare appieno delle misure istituite nei confronti della Repubblica popolare cinese in quanto il ristabilimento di eque condizioni di scambio con tale paese è stato immediatamente compromesso dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dall'India e dall'Ucraina.

(53) Si è infatti stabilito che, nel periodo in esame, e cioè dal 1992 al periodo dell'inchiesta, la diminuzione di 291 t delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese era stata totalmente compensata dall'aumento di 298 t delle importazioni oggetto di dumping dall'India e dall'Ucraina.

(54) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha accertato che le importazioni oggetto del presente procedimento si collocavano nella stessa fascia di prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese prima della riduzione dei volumi delle importazioni originarie di tale paese avvenuta nel 1995. Tali prezzi all'importazione dai paesi in questione, inoltre, non sono significativamente aumentati in seguito. Si è potuto pertanto confermare che le importazioni dai paesi oggetto del procedimento, dato il loro livello di prezzi, avevano l'evidente effetto di impedire la ripresa dell'industria comunitaria.

(55) Il permanganato di potassio prodotto nella Comunità e quello importato dall'India e dall'Ucraina sono in diretta concorrenza, essenzialmente in base al prezzo. Tale concorrenza basata sui prezzi si spiega con il fatto che il permanganato di potassio è un prodotto venduto in grandi quantità, e che non si registrano differenze significative di qualità o di applicazione tra il prodotto importato e quello prodotto nella Comunità.

(56) Le differenze di prezzo sono il principale fattore nel determinare le vendite. Nel corso dell'inchiesta si è stabilito che il volume minimo di importazione è di circa 15 t per transazione. Di conseguenza, anche una vendita occasionale che sottoquoti i prezzi dei produttori comunitari può già di per sé rappresentare un aumento della quota di mercato complessiva dello 0,5 %. Una simile transazione può dunque avere un impatto sensibile e immediato sulla situazione del mercato comunitario.

(57) Si è inoltre stabilito che, negli anni in cui il consumo non ha risentito di circostanze eccezionali, l'incapacità di migliorare la redditività dell'industria comunitaria ha coinciso con il volume e l'espansione delle importazioni dall'India e dall'Ucraina a prezzi di dumping. In un mercato sensibile ai prezzi, tale politica di prezzi bassi ha avuto l'effetto di deprimere i prezzi dell'industria comunitaria.

(58) Si è infatti accertato che, a causa della sistematica sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni dall'India e dall'Ucraina, l'industria comunitaria ha dovuto adeguare al ribasso i suoi prezzi in funzione della situazione del mercato. Tale comportamento difensivo da parte dell'industria comunitaria si spiega con il fatto che per l'industria sono assolutamente necessari cicli di produzione continuativi e che l'industria stessa doveva riprendersi da anni di produzione scarsa. Essa non poteva rischiare cioè di veder aumentare i suoi costi di produzione unitari a causa della perdita di volume di vendita.

(59) La ripresa dell'industria comunitaria dall'impatto delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è stata dunque fortemente ostacolata dalla combinazione degli alti volumi e dei prezzi di dumping delle importazioni in questione dall'India e dall'Ucraina.

(60) La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping dai paesi in questione hanno avuto un notevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria nel periodo in esame, da una parte impedendone la ripresa dalle precedenti pratiche di dumping della Repubblica popolare cinese, e dall'altra influenzando negativamente la situazione, in particolare in termini di redditività.

2. Effetti di altri fattori

(61) Si è esaminato se fattori diversi dalle importazioni a basso prezzo dall'India e dall'Ucraina avessero potuto causare o contribuire a causare la situazione di debolezza dell'industria comunitaria e in particolare se le importazioni da paesi diversi dai due paesi oggetto del presente procedimento avessero potuto influenzare tale situazione.

a) *Importazioni da altri paesi terzi*

(62) Le importazioni da paesi non oggetto del presente procedimento sono diminuite, passando da 997 t nel 1992 a 270 t nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 73 %. Di questi paesi terzi, gli Stati Uniti d'America sono stati il principale fornitore del mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta. La quota complessiva del mercato comunitario detenuta dalle importazioni di paesi terzi diversi dall'India e dall'Ucraina nel periodo dell'inchiesta non superava l'8,6 %. Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo medio di queste importazioni fornito da Eurostat è aumentato tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta sino a raggiungere i 1 705 ECU/t un prezzo del 35 % superiore a quelli delle importazioni dall'India e dall'Ucraina ad un livello cif paragonabile.

(63) Si ritiene pertanto che, sebbene le importazioni dalla Cina abbiano avuto un impatto sull'industria comunitaria fino al 1994, non si può considerare che le importazioni da fonti diverse dai paesi oggetto del presente procedimento abbiano provocato la situazione di precarietà dell'industria comunitaria.

b) *Andamento dei consumi sul mercato comunitario*

(64) Si è sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato dovuto alla contrazione della domanda nel mercato comunitario.

(65) Si dovrebbe tuttavia ricordare che negli ultimi anni il decremento degli impieghi industriali del permanganato di potassio è stato controbilanciato dall'incremento degli usi nelle biotecnologie e soprattutto delle applicazioni per il trattamento delle acque. Il consumo apparente, quindi, è rimasto relativamente stabile nel mercato comunitario, essendo solo leggermente aumentato del 2 % dal 1992 al periodo dell'inchiesta. Benché questa evoluzione dell'andamento dei consumi presupponga un passaggio ad un maggior numero di clienti più piccoli che si possono raggiungere solo attraverso un ulteriore sviluppo delle reti di distribuzione, essa non si può considerare negativa per l'industria comunitaria e non spiega l'aumento delle importazioni in questione, che devono far fronte allo stesso cambiamento del quadro degli utilizzatori. In effetti, le applicazioni relative al trattamento delle acque tenderanno a svilupparsi parallelamente alla consapevolezza delle questioni ambientali nella popolazione. La tecnologia e il valore aggiunto ad essa collegato sono più remunerativi in termini di prezzi delle obsolescenti applicazioni industriali in via di sparizione.

(66) Tali effetti, attesi nel lungo termine, si facevano già sentire nel 1995, quando — a causa di circostanze climatiche eccezionali — il consumo nel mercato comunitario è improvvisamente aumentato a vantaggio di tutti i produttori. Una volta cessati detti effetti eccezionali, tuttavia, l'industria comunitaria si è nuovamente trovata a dover far fronte a importazioni a basso prezzo dai paesi in questione, in un mercato in cui i consumi erano tornati ai livelli precedenti. L'industria comunitaria ha nuovamente sostenuto perdite significative a causa di tali pressioni sui prezzi.

(67) Si ritiene pertanto che la variazione del consumo comunitario apparente, benché sensibile, non possa essere considerata una causa concreta del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

c) *Competitività dell'industria comunitaria*

(68) Alcune parti hanno sostenuto che i costi dell'industria comunitaria erano troppo elevati per competere sul mercato mondiale a causa delle sue strutture e dei processi di produzione, definiti obsoleti, che utilizza.

(69) È innegabile che uno dei produttori comunitari del prodotto in questione sta attraversando una fase di ristrutturazione in quanto, sino a poco tempo fa, faceva parte di un sistema economico basato sulla pianificazione centrale. Si deve tuttavia ricordare che i costi e la redditività dell'industria comunitaria sono stati valutati unicamente in base ai dati verificati relativi all'altro produttore comunitario.

(70) Per quanto riguarda questa seconda impresa, si è stabilito che essa aveva dimostrato, con il significativo aumento delle sue vendite all'esportazione a prezzi remunerativi, di essere in grado di competere sul mercato mondiale, e soprattutto su quello degli Stati Uniti d'America. In effetti, questo produttore comunitario ha aumentato il volume delle sue vendite all'esportazione dalle 21 t del 1992 alle 572 t del periodo dell'inchiesta e in quest'ultimo periodo è riuscito a ottenere, sui mercati di esportazione, prezzi del 10 % superiori a quelli ottenuti sul mercato comunitario. L'aumento delle vendite, e quindi della produzione, gli ha consentito di ridurre i costi unitari, sommandosi alle misure di miglioramento generale dell'efficienza che si sono dimostrate vincenti.

(71) Inoltre, sebbene sia difficile confrontare i processi di produzione in quanto tali, si è potuto stabilire che non si riscontrava alcuna particolare inefficienza in termini di costi per tonnellata per il prodotto in questione prodotto nella Comunità.

d) *Conclusione relativa al rapporto di causalità*

(72) Si ritiene che le importazioni oggetto di dumping dall'India e dall'Ucraina, di per sé, abbiano arrecato pregiudizio grave all'industria comunitaria. Tale conclusione si basa sui diversi elementi sopra esposti, in particolare sui quantitativi e sui prezzi delle importazioni in questione, che si sono tradotti in forti pressioni al ribasso sui prezzi nel mercato comunitario del prodotto in questione e in particolare sui prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare

(73) La Commissione ha provvisoriamente esaminato, sulla base di tutti gli elementi di prova forniti, se nonostante il dumping pregiudizievole vi fossero motivi convincenti per concludere che, in questo caso particolare, l'imposizione delle misure sarebbe contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, e conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha analizzato l'impatto delle eventuali misure per tutte le parti interessate al procedimento, nonché le conseguenze di una loro mancata adozione. Per raccogliere informazioni ai fini di tale valutazione, la Commissione ha inviato questionari ai produttori, agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in questione, in modo da valutare i loro interessi economici.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(74) L'industria del permanganato di potassio ha raggiunto a livello mondiale la maturità dal punto di vista della tecnologia e del processo di produzione, vale a dire che il consumo di materie prime e di energia per tonnellata prodotta, ad esempio, non registra significative variazioni tra produttori operanti in normali condizioni di mercato. A questo proposito, è bene ricordare i buoni risultati dell'industria comunitaria nel campo delle esportazioni, che sono un chiaro indicatore della sua capacità di competere sul mercato mondiale in condizioni di equità.

(75) Si ritiene che, se non si adotteranno misure per porre riparo agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria continuerà a dover far fronte alla sottoquotazione accertata e non riuscirà a riconquistare la redditività.

(76) In particolare, l'assenza di misure indebolirebbe gravemente il processo di privatizzazione del produttore comunitario che ha sede in uno dei nuovi Länder tedeschi. La ristrutturazione cui questa impresa è stata assoggettata a partire dal cambiamento del sistema economico, e che è ancora in corso, risulterebbe infatti inutile, proprio nel momento in cui essa potrebbe raccogliere i frutti dei propri sforzi e avere accesso ad investitori privati.

(77) Per quanto riguarda il produttore spagnolo, gli sforzi che sta compiendo per ridurre i costi dimostrano che non ha intenzione di abbandonare la produzione di permanganato di potassio e che ha bisogno pertanto che si ponga riparo agli effetti nocivi delle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, occorre sottolineare che il gruppo industriale che sino ad ora ha sostenuto la produzione del prodotto in questione nonostante la sua difficile situazione potrebbe decidere di cessare tale attività in assenza di qualsiasi ragionevole speranza di incrementi dei prezzi nella Comunità.

(78) Si può dunque concludere che, in assenza di misure, l'esistenza dell'industria comunitaria, situata in due regioni della Comunità già duramente colpite dalla ristrutturazione industriale, sarebbe messa in ultima analisi e repentaglio. Una simile situazione non sarebbe il risultato di normali condizioni di concorrenza.

3. Interessi degli operatori

(79) Si direbbe che le imprese che commerciano il prodotto in questione nella Comunità siano soprattutto distributori di una vasta gamma di prodotti chimici. Gli operatori di dimensioni maggiori acquistano il prodotto in questione indiscriminatamente da produttori comunitari o da produttori di paesi terzi, a seconda di chi offre i prezzi più bassi. I notevoli quantitativi acquistati sono rivenduti in numerose transazioni per quantitativi inferiori a operatori che commerciano volumi minori del prodotto in questione. Di norma tali operatori ripetono al loro livello le stesse operazioni di distribuzione. Gli operatori maggiori si sono dichiarati contrari all'eventuale imposizione di misure antidumping, che stando alle loro dichiarazioni li porterebbero ad arrestare i loro acquisti di permanganato di potassio dai paesi in questione. Il secondo tipo di operatori nella Comunità, e cioè quelli che commerciano il prodotto in questione in quantitativi inferiori, hanno chiesto che ci fosse una pluralità di fornitori sul mercato comunitario al fine di mantenere un livello di approvvigionamento sicuro e un'equa possibilità di scelta tra produttori concorrenti. Questi operatori commerciali si sono detti favorevoli all'imposizione di misure.

(80) Considerando però che le misure proposte non sono affatto proibitive, anche dopo la loro imposizione si potrebbe continuare ad importare. La maggior parte degli operatori commerciali che hanno importato il prodotto nel periodo dell'inchiesta, inoltre, acquistano anche permanganato di potassio di produzione comunitaria. La loro funzione principale consiste nel distribuire i prodotti, indipendentemente dall'origine. È improbabile dunque che questo livello di attività economica si riduca, soprattutto alla luce del consumo stabile del prodotto in questione nel periodo in esame.

(81) Per quanto riguarda l'unico importatore del prodotto dall'Ucraina, infine, si noti che, dopo numerosi inviti a collaborare, tale operatore ha fornito alla Commissione dati inesatti o svianti sul suo margine di ricarico e sul suo tasso di profitto. In base ai dati disponibili, si può ritenere che il tasso di profitto reale sia considerevole, e si ritiene pertanto che eventuali misure nei confronti dell'Ucraina non metterebbero affatto a repentaglio l'esistenza di tale impresa.

4. **Interesse degli utilizzatori del prodotto in questione**

(82) Sono stati inviati questionari a numerosi utilizzatori di permanganato di potassio nella Comunità, ivi compresi quelli che con maggiore probabilità risentiranno delle eventuali misure, ma nessuno di loro ha collaborato fino in fondo rispondendo al questionario in modo sensato.

(83) Ciò si può spiegare con il fatto che si stanno gradualmente abbandonando gli importanti usi industriali del permanganato di potassio. Una delle poche imprese che utilizza in modo intensivo il permanganato di potassio per la produzione di altre sostanze chimiche nella Comunità ha deciso di convertire il suo processo di produzione ad un'altra tecnologia basata su materie prime diverse. Il basso numero di osservazioni ricevute e di collaborazione ottenuta dagli utilizzatori del permanganato di potassio dipende anche dal modesto impatto, in termini di costi, del permanganato di potassio sul prodotto finale, almeno in base agli elementi di prova disponibili. Si è potuto infatti accertare che il permanganato di potassio è utilizzato quasi unicamente in quantitativi estremamente ridotti rispetto ad altri fattori di produzione. Nel caso del trattamento delle acque, ad esempio, il costo di acquisto del permanganato di potassio è insignificante dati i ridottissimi quantitativi utilizzati in questa applicazione.

(84) Il prezzo del permanganato di potassio al livello dell'utilizzatore finale, in ogni caso, dipende più dai costi e dai profitti delle numerose imprese della sua catena di distribuzione che dal prezzo franco fabbrica.

(85) Poste queste premesse, e alla luce del livello di dazi da imporre, si ritiene che l'impatto delle eventuali misure sugli utilizzatori di permanganato di potassio sarebbe trascurabile.

5. **Conclusioni relative all'interesse della Comunità**

(86) Nell'esaminare i vari interessi coinvolti e tutti gli aspetti sopra indicati, la Commissione provvisoriamente ritiene che non vi siano motivi convincenti per non procedere nei confronti delle importazioni in questione ripristinando una situazione di concorrenza leale ed impedendo un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria. Lasciare l'industria comunitaria priva di un'adeguata protezione significherebbe esacerbare le sue difficoltà proprio nel momento in cui comincia ad avvertire gli effetti di una progressiva ripresa dal dumping verificatosi in passato.

H. **MISURE PROPOSTE**

(87) Per determinare il livello del dazio provvisorio, si è tenuto conto del livello di dumping riscontrato e del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. **Livello necessario per eliminare il pregiudizio**

(88) Poiché il pregiudizio ha assunto principalmente la forma di perdite finanziarie, si è ritenuto che per eliminare tale pregiudizio fosse necessario stabilire un livello dei prezzi non pregiudizievole, e cioè un livello dei prezzi quale esisterebbe in assenza di importazioni a prezzi di dumping dai due paesi in questione. Nelle circostanze specifiche, si può ipotizzare che detti livelli dei prezzi non pregiudizievoli consentirebbero all'industria comunitaria di coprire i propri costi e di realizzare un ragionevole profitto.

(89) A tale riguardo, la Commissione ha stabilito che un livello dei prezzi considerato adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe basarsi sulla media ponderata dei costi di produzione del produttore comunitario per il quale sono stati accertati questi dati per il periodo dell'inchiesta, più un profitto pari al 7 % del fatturato. Questo tasso di profitti è stato considerato un minimo adeguato alla luce dei capitali investiti e, più in particolare, del tasso di rendimento che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi in assenza di un dumping pregiudizievole.

(90) Tale livello di eliminazione del pregiudizio è stato quindi messo a confronto con la media ponderata dei prezzi cif all'importazione indicati dagli esportatori interessati, allo stesso stadio commerciale. Questi ultimi dati si basavano sui dati relativi alle vendite corretti per tener conto dei dazi doganali pagati e delle spese sostenute per il carico e l'immagazzinamento. Il livello dei prezzi non pregiudizievole è stato corretto al livello franco fabbrica detraendo i costi di trasporto e assicurazione e fissato a stadi commerciali ritenuti comparabili a quelli delle importazioni dall'India e dall'Ucraina, detraendo il costo dei crediti.

2. **Forma a livello delle misure provvisorie**

(91) Dato che, per ciascuno dei paesi in questione, il margine necessario per eliminare il pregiudizio risulta superiore al margine di dumping, il dazio antidumping provvisorio dovrebbe basarsi sui rispettivi margini di dumping.

(92) Poiché il produttore/esportatore indiano che ha collaborato rappresentava la totalità delle esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, e per evitare eventuali elusioni delle misure, il dumping residuo è stato fissato allo stesso livello del dazio stabilito per quest'unica impresa.

(93) Per quanto riguarda la forma delle misure, si è considerato in particolare il fatto che il pregiudizio accertato è consistito soprattutto in una depressione dei prezzi dei produttori comunitari, cui si è sommato l'impatto negativo di tali bassi prezzi sulla loro redditività. La Commissione ritiene dunque in via provvisoria che il modo adeguato per porre rimedio al pregiudizio sia imporre un dazio variabile basato su un prezzo minimo. Detto prezzo minimo, corrispondente ai margini di dumping sommati ai prezzi all'importazione al livello cif, dovrebbe essere di 1 475 ECU/t per l'India e di 1 567 ECU/t per l'Ucraina. Tale differenza tra i prezzi minimi si può spiegare con il fatto che gli esportatori dei paesi in questione esportavano tipi di prodotti diversi.

I. **DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE**

(94) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Inoltre, si deve chiarire che le conclusioni tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e che è possibile che debbano essere riesaminate ai fini di eventuali dazi definitivi che la Commissione potrà proporre,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio di cui al codice NC 2841 61 00 originarie dell'India e dell'Ucraina.

2. Nel caso del prodotto in questione di cui al paragrafo 1 originario dell'India, l'ammontare del dazio antidumping è la differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 1 475 ECU per tonnellata e il prezzo cif franco frontiera comunitaria in tutti i casi in cui il prezzo cif franco frontiera comunitaria per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione. Qualora il prezzo cif franco frontiera comunitaria per tonnellata sia pari o superiore al prezzo minimo all'importazione, non si riscuote alcun dazio.

3. Nel caso del prodotto in questione di cui al paragrafo 1 originario dell'Ucraina, l'ammontare del dazio antidumping è la differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 1 567 ECU per tonnellata e il prezzo cif franco frontiera comunitaria in tutti i casi in cui il prezzo cif franco frontiera comunitaria per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione. Qualora il prezzo cif franco frontiera comunitaria per tonnellata sia pari o superiore al prezzo minimo all'importazione, non si riscuote alcun dazio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera circolazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'ammontare del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1998.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente